

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 46

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

e, p.c.

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti.
Integrazione alle Istruzioni Operative n. 30/2022
Deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19- anno 2022.

1. Premessa

Le presenti Istruzioni operative integrano quanto indicato con le Istruzioni operative n. 30/2022 prot. ORPUM n. 26285 del 28 marzo 2022 in materia di modifica durata dei progetti, in applicazione della Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 36537 del 5 maggio 2022 ed in materia di penali, di cui all'articolo 6 del DM 911/2017, in applicazione del DM n. 249006/2021.

2. Riferimenti normativi

2.1. Base giuridica unionale

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 56;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891, per l'ortofrutta, e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura;

Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891 per l'ortofrutta e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 recante per il 2020, per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato UE n. 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia da Covid-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato UE n. 2016/1149;

2.2. Base giuridica nazionale

Articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto ministeriale del 28 maggio 2021 n. 249006, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto ministeriale del 28 febbraio 2022 n. 93924, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Circolare del coordinamento Agea prot. 40285 del 4 giugno 2021 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n 249006;

Circolare del coordinamento Agea prot. 22109 del 15 marzo 2022 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022 n 93924.

Circolare del coordinamento Agea prot. 22109 del 15 marzo 2022 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022 n 93924

Circolare del coordinamento Agea prot. 36537 del 22 maggio 2022 – addendum alla Circolare del coordinamento Agea prot. 22109 del 15 marzo 2022

3. Deroche e proroghe ai tempi di realizzazione progetti

In applicazione della Circolare di Agea Coordinamento n. 36537 del 5 maggio 2022 per i progetti annuali 2021/2022 ammessi al finanziamento dell'aiuto, nell'ambito della misura Investimenti, potrà essere modificata la durata dei tempi di realizzazione del progetto, ammesso al finanziamento, da annuale a biennale.

Contestualmente, per i progetti la cui durata verrà modificata in biennale, se le Regioni/PA lo prevedono, il beneficiario potrà richiedere il pagamento in anticipo sul contributo ammesso all'aiuto nel rispetto del massimale previsto dalle Regioni/PA.

I termini nazionali per la realizzazione dei progetti biennali e presentazione delle rispettive domande di pagamento saldo sono disposti inderogabilmente entro e non oltre il termine del 15 luglio 2023.

Le Regioni/PA possono prevedere termini anticipati rispetto alla suddetta data.

Per le Regioni/PA che non operano in regime di delega, per le istruttorie e controlli in loco delle domande di pagamento saldo, i termini saranno disposti dall'OP Agea in accordo con le medesime Regioni/PA.

Oltre la modifica della durata, trattata con le presenti Istruzioni operative, non saranno concesse ulteriori proroghe a nessun titolo e per nessuna tipologia di causa di forza maggiore invocata, salvo eventuali e successive disposizioni previste tramite appositi DM.

3. Procedure delle Regioni/PA propedeutiche alla modifica della durata dei progetti.

Si riportano di seguito le procedure che le Regioni/PA dovranno eseguire, in ambito Sian, qualora intendano dar seguito alle deroghe e proroghe e permettere la modifica della durata dei progetti.

La procedura da eseguire, al fine di permettere la modifica della durata dei tempi di realizzazione, sarà distinta in relazione alla tipologia di progetti impostata dalle Regioni/PA in sede di predisposizione iniziale, in ambito Sian, per l'apertura della campagna 2021/2022.

3.1. Procedure per le Regioni/PA che hanno una predisposizione iniziale per progetti di esclusiva durata annuale 2021/2022.

Le Regioni/PA, per permettere la modifica telematica della tipologia di durata del progetto da annuale a biennale, dovranno intervenire sulla predisposizione in ambito Sian utilizzata per l'inserimento delle DRA della campagna 2022.

La procedura prevede l'inserimento di una seconda "DRA", in analogia a quanto eseguito in fase di prima predisposizione ad inizio campagna, con la quale le Regioni/PA consentiranno la presentazione anche di domande per progetti di durata biennale.

Quanto sopra è propedeutico al fine di aggiornare la predisposizione con le nuove scadenze correlate ai progetti biennale, il cui termine nazionale è disposto al 15 luglio 2023.

Qualora le Regioni/PA lo ritengano opportuno, in fase di predisposizione potranno anticipare i termini rispetto alla data del 15 luglio 2023.

3.2. Procedure per le Regioni/PA che hanno una predisposizione iniziale per progetti di durata sia annuale e sia biennale campagna.

Le Regioni/PA che tramite predisposizione telematica delle DRA, per la campagna 2021/2022, hanno previsto progetti di durata sia annuale e sia biennale, e che hanno ammesso al finanziamento progetti annuali riferiti alla campagna 2021/2022, non dovranno intervenire a livello di predisposizione con delle nuove DRA.

4. Procedure per eseguire la modifica della durata dei progetti.

Il beneficiario che intende avvalersi della possibilità di modificare il progetto di durata annuale, ammesso al finanziamento, in biennale dovrà inoltrare l'istanza di modifica alla durata del progetto alla Regione/PA tramite PEC, ovvero tramite altra modalità prevista dalla Regione/PA.

Il beneficiario, se la Regione/PA lo prevede, nella istanza di modifica durata potrà chiedere il pagamento del contributo ammesso al finanziamento in forma anticipata nel rispetto del massimale previsto dalla Regione/PA.

L'inoltro delle istanze di modifica durata progetto NON avviene mediante l'uso dell'applicativo Sian.

L'istanza di modifica durata del progetto dovrà essere inoltrata alla Regione/PA inderogabilmente non oltre il termine del 31 agosto 2022, ovvero entro il termine disposto dalle Regioni/PA per la presentazione delle domande di pagamento saldo annuale qualora anticipato rispetto al 31 agosto 2022.

Per le istanze di modifica dei progetti da annuale a biennale con richiesta di anticipo, le Regioni/PA dovranno disporre i termini entro i quali le richiamate istanze dovranno essere presentate, valutando le tempistiche necessarie al fine di poter completare le procedure di propria competenza e permettere, al beneficiario, di presentare le domande di pagamento anticipo entro il 31 agosto 2022.

Le Regioni/PA, in ambito Sian, procederanno alla modifica della durata dei tempi di realizzazione tramite l'istruttoria integrativa" predisposta nella funzione "istruttoria domanda di aiuto" campagna 2022.

In sede di istruttoria integrativa, se previsto dalla Regione/PA e se richiesto dal beneficiario, potrà essere selezionata l'opzione del pagamento in anticipo.

Qualora la Regione/PA non preveda il pagamento anticipato, potrà procedere, telematicamente, anche tramite l'utilizzo della funzione, sempre predisposta in ambito Sian, per l'inserimento delle proroghe per singolo beneficiario.

La Regione/PA potrà concedere la modifica della durata da annuale in biennale, inserendo come data di proroga il termine del 15 luglio 2023, quale termine nazionale disposto per la presentazione delle domande di pagamento saldo biennale, salvo anticipazione dei termini disposta dalla Regione/PA.

L'OP Agea procederà alla convalida della suddetta "proroga" intesa quale modifica della durata del progetto da annuale a biennale.

Per le domande di pagamento anticipo e relative tempistiche si dovrà fare riferimento quanto disposto con le Istruzioni operative n. 64/2021.

5 Penali – articolo 6) del DM 911/2017

In applicazione delle deroghe di cui al DM 249006/2021, ed a parziale rettifica a quanto indicato al paragrafo 5) delle Istruzioni operative n. 30/2022, per i progetti afferenti alle campagne precedenti e la cui realizzazione dovrà avvenire nella campagna in corso 2021/2022 non si applicano le penali di cui all'art. 6) del DM 911/2019.

La suddetta deroga non è estesa alla campagna 2021/2022 pertanto, per i progetti riferiti alle domande di aiuto 2021/2022 verrà applicato quanto previsto all'articolo 6) del DM 911/2017 in materia di penali.

Con eccezione delle deroghe trattate con le presenti Istruzioni operative, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative dell'OP n. 40/2019, per la campagna di riferimento 2019/2020, con le Istruzioni n. 53/2020, per la campagna di riferimento 2020/2021, con le Istruzioni operative n. 64/2021 per la campagna di riferimento 2021/2022 ed in ultimo con le Istruzioni operative n. 30/2022.

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
Federico Steidl